

REDDITO DI LAVORO E BORSA DI STUDIO

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta n. 231 del 28 novembre 2024, ha precisato che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente *“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”* (articolo 51, comma 2, lettera *fbis*), Tuir).

Nel concetto di borsa di studio a tali fini, sono ricomprese le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all'articolo 12, Tuir.

Nella fattispecie oggetto dell'interpello uno dei requisiti richiesti per l'erogazione della borsa di studio era rappresentato dal raggiungimento di livelli di eccellenza nell'ambito scolastico.

Per tale motivo il Fisco ha ritenuto che dette borse di studio, avendo natura *“premiale”* rispetto al raggiungimento di livelli di eccellenza, debbano considerarsi esenti fiscalmente.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato